



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 54 del 23/04/2014**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 marzo 2014, n. 471

Cont. n. 2023/94/CO/GR e cont. n. 1628/06/GR. Insinuazione nel fallimento Case di Cura Riunite srl per recupero spese liquidate con sentenza n. 1464/13 della Corte di Appello di Bologna e con sentenza del Tribunale di Bari n. 1199/12. Ratifica incarico al Prof. Avv. Nicola Cipriani.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, titolare di Alta Professionalità, e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura della Regione Puglia, riferisce quanto segue:

Il Giudice del rinvio della Corte di Appello di Bologna con sentenza n. 1464/2013, pronunciandosi sul ricorso (R.G. 1072/09) originariamente promosso innanzi al Tribunale di Bari dalla S.r.l. Case di Cura Riunite e volto ad ottenere il pagamento di £.106.103.052.043 miliardi, quale finanziamento della spesa relativa all'assistenza ospedaliera convenzionata per il periodo 1/1/1989-30/9/1994, ha rigettato sia la domanda svolta dalla predetta società Case di Cura Riunite s.r.l. che la domanda svolta dalla società Sudfactoring s.p.a. ed ha, altresì, condannato le Case di Cura Riunite alla rifusione delle spese di giudizio nella misura di € 97.320,44;

il Tribunale Civile di Bari con sentenza n. 1199/12, pronunciandosi sul ricorso (R.G. 9211/06) promosso dalla s.r.l. Case di Cura Riunite in amministrazione straordinaria volto ad ottenere l'accertamento e la dichiarazione del diritto di credito vantato dalla medesima srl a titolo di spesa per l'assistenza ospedaliera convenzionata relativamente al periodo 1/10/1994 - 31/12/1994 e, conseguentemente, la condanna della convenuta Regione al pagamento delle somme, così come richieste o risultanti dalla richiesta C.T.U., ha rigettato la domanda ed ha condannato parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della Regione Puglia, quantificate in complessivi €14.000,00;

premesso che, allo stato attuale, la srl Case di Cura Riunite è stata dichiarata fallita, il legale officiato dalla Regione in entrambi i giudizi, prof. avv. Nicola Cipriani, con nota datata 30/10/201, al fine di recuperare le spese liquidate dai Tribunali aditi con le anzidette sentenze, ha rappresentato l'opportunità di procedere all'insinuazione nel fallimento, anche in considerazione che il Curatore Fallimentare in data 9/10/2013 ha comunicato che "il debito di cui trattasi viene incluso nel novero dei crediti chirografari in prededuzione";

Il Presidente della G.R., pertanto, ha ravvisato la necessità di procedere all'insinuazione nel Fallimento delle CCR e, con provvedimento del 17/12/2013, salvo ratifica della G.R., ricorrendo i criteri di cui all'art. 3 del protocollo d'intesa sottoscritto tra Regione e Ordine avvocati, approvato con d.G.R. n. 698/11 (continuità defensionale) per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, ha conferito mandato di rappresentanza e difesa al prefato legale, Prof. Avv. Nicola Cipriani, nato a Taranto il 9/12/1972 e domiciliato in Bari alla via Andrea da Bari, n.109 - cod. fisc.: CPR NCL 72T09 L049S (codice U.P.B.

1.3.1.);

Si dà atto che il mandato al Prof. Avv. Nicola Cipriani è stato conferito per un importo predefinito pari ad € 3.600,00 oltre IVA e CAP, il tutto come determinato nella convenzione tra il professionista e l'avvocato coordinatore, sottoscritta in data 17/12/2013;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

(Valore della controversia: € 97.320,44 + € 14.000,00; Settore di Spesa: Sanità)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n.28/2001 e s.m.ii.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 4.567,68, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

- € 3.600,00 (imponibile), € 823,68 (IVA), € 144,00 (CAP) per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 1.370,30 IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

"Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)"

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4- comma IV- lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento, titolare di Alta Professionalità, e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di procedere all'insinuazione nel "Fallimento Case di Cura Riunite s.r.l.", al fine di recuperare le spese liquidate dal Tribunale Civile di Bari con sentenza n. 1199/12 e dalla Corte di Appello di Bologna con sentenza n. 1464/2013;

- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola

---